



I. C. GEMITO ANACAPRI

Via Pagliaro, 7/A – 80071 Anacapri (NA)

Cod. Simpi: NAIC83600Q – Cod. Fisc. 90044580638 Cod. Unico Ufficio UFFIGQ

Tel. 081 8371247

e-mail NAIC83600Q@istruzione.it/NAIC83600Q@pec.istruzione.it

Web Site: www.istitutocomprensivogemito.edu.it



COMUNE DI ANACAPRI (NA)

Istituto Comprensivo Statale “Vincenzo Gemito”

Via Pagliaro, 7/A – 80071 Anacapri (NA)



LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE ANTIFUMO

LA NORMATIVA ANTIFUMO

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dai provvedimenti di seguito cronologicamente elencati:

- a) art.4 del D. Lgs. 12 settembre 2013, n. 104
- b) art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15);
- c) accordo Stato-regioni del 24 luglio 2003;
- d) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300);
- e) art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266;
- f) Circolare Ministeriale 17/12/2004;
- g) Accordo del 24/07/2003;
- h) D. L. 314 del 30/12/2004;
- i) Sentenza del T.A.R. del Lazio (Sez. III-ter, 01 agosto 2005, n.6068);
- j) Legge 75 del 18/03/2008;
- k) D. Lgs. 81 del 09/04/2008.

La normativa sopra richiamata - e, in particolare, l'art. 51 della legge n. 3/2003 - persegue il fine primario della «tutela della salute dei non fumatori», con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste. Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale; ecco perché la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e dell'U.E.

La nuova normativa si inserisce in questa visione strategica e per questo si rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni. ***Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti.*** Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa.

E' infatti interesse del ***datore di lavoro*** mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rive da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo. In forza di detto generalizzato divieto, la realizzazione di ***aree per fumatori*** non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GEMITO"	EDIZIONE 01	REVISIONE 00	PAGINA
LINEE GUIDA APPLICAZIONE LEGGE ANTIFUMO			2 DI 11

DOVE E' VIETATO FUMARE

Per ciò che concerne l'ambito oggettivo di applicazione della norma, essa applica il divieto di fumo a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico.

Per quelli **pubblici**, poi, il comma 10 dell'art. 51 della legge n. 3/2003 mantiene immutate le attuali disposizioni in materia, restando così confermato il divieto totale di fumo in scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofilotrannviarie e portuali-marittime, biblioteche, musei, pinacoteche.

Secondo l'art.4 del D. Lgs. 104/2013 il divieto di fumo è esteso anche alle **aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie**. E' inoltre vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

Viene esteso il divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia con il D. Lgs. 6/2016.

Le nuove prescrizioni del citato art. 51 «tutela della salute dei non fumatori» della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, sono inoltre applicabili e vincolanti per la generalità dei «locali chiusi» **privati aperti ad utenti o al pubblico**, compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video game, le sale bingo, i cinema multisala, i teatri, salva solo la facoltà di attrezzare a norma aree riservate a fumatori.

Resta fermo che, considerata la libera accessibilità a tutti i locali di fumatori e non fumatori, la possibilità di fumare non può essere consentita se non in spazi di inferiore dimensione attrezzati all'interno dei locali, proprio per la definizione «riservati ai fumatori» utilizzata al comma 1b dell'art. 51 della legge n. 3/2003.

<i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GEMITO"</i>	<i>EDIZIONE 01</i>	<i>REVISIONE 00</i>	<i>PAGINA</i>
<i>LINEE GUIDA APPLICAZIONE LEGGE ANTIFUMO</i>			<i>3 DI 11</i>

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

DATORI DI LAVORO

Con l'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 16 dicembre 2004 è stata data attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo in particolare le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali. L'approvazione di tale accordo ha completato il quadro organico della disciplina di settore relativa al divieto di fumo.

I **datori di lavoro** preposti alle strutture amministrative e di servizio di *pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche* devono:

- a) apporre, nei locali nei quali si applica il divieto di fumo, **cartelli** con l'indicazione del divieto stesso nonché l'indicazione della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare le infrazioni;
 - b) individuare, con atto formale, uno o più **incaricati** cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto.
- Resta inteso che, ove non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale.

Gli stessi obblighi devono essere osservati dai **datori di lavoro** di aziende private e dai **gestori** di locali privati aperti al pubblico.

Nei locali privati in cui si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione pubblica sono invece tenuti a vigilare sul rispetto del divieto di fumare i soggetti cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine interno dei locali.

Negli locali pubblici o privati aperti al pubblico possono essere realizzati, a norma di legge (D.P.C.M. 23 dicembre 2003), idonei **locali per fumatori** che devono essere opportunamente segnalati e con impianti tenuti costantemente in efficienza.

E' da precisare che il datore di lavoro **non si libera** e non si disimpegna dalle proprie responsabilità per il solo aver apposto i **cartelli indicanti il divieto** e le **reazioni sanzionatorie** ed aver allertato i preposti perché ne curino l'integrale rispetto, perché permane in capo al datore di lavoro anche il **rischio** (sia pure eventuale) dei **danni da fumo passivo** derivanti dalle potenziali trasgressioni del divieto tassativamente imposto, con riflessi economici ben più incidenti rispetto alle sanzioni amministrative legate al mancato intervento repressivo/preventivo. Accanto alle sanzioni amministrative, per rendere pienamente operativo l'integrale rispetto del divieto da parte della generalità dei lavoratori, il datore di lavoro può avvalersi dello **strumento disciplinare**, almeno per quanto concerne i dipendenti.

INCARICATI ALLA VIGILANZA

Nelle strutture **pubbliche** e **private** soggette al divieto di fumare, i soggetti **incaricati** della vigilanza devono **controllare** il rispetto del divieto in tutti i locali, **richiamando al rispetto** del divieto i trasgressori e infine **segnalando l'abuso al datore di lavoro**.

La sentenza del T.A.R. del Lazio (Sez. III-ter, 01 agosto 2005, n.6068) ha annullato il comma 5 dell'art.51 del D. Lgs. 3/2003, nonché i punti nn.4, 2.5 e 3 dell'Accordo Stato-Regioni, affermando

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GEMITO"	EDIZIONE 01	REVISIONE 00	PAGINA
LINEE GUIDA APPLICAZIONE LEGGE ANTIFUMO			4 DI 11

che soggetti privati non possono avere l'obbligo di contestare violazioni ed elevare verbali, compito che spetta ai pubblici ufficiali competenti.

Nel caso di infrazione contestata ad un minorenni si riporta l'art. 2 della legge 689/1981, che disciplina le sanzioni amministrative:

“ Art. 2 - Capacità di intendere e di volere.

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni (...) della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.”

Eventuali comunicazioni devono essere, pertanto, rivolte ai genitori o soggetto che esercita la patria potestà sul trasgressore minorenne, da convocare mediante raccomandata A/R.

<i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GEMITO"</i>	<i>EDIZIONE 01</i>	<i>REVISIONE 00</i>	<i>PAGINA</i>
<i>LINEE GUIDA APPLICAZIONE LEGGE ANTIFUMO</i>			<i>5 DI 11</i>

SANZIONI

I trasgressori al divieto di fumo nei luoghi pubblici e nei locali chiusi, ivi compresi i luoghi di lavoro, sono soggetti alla sanzione **pecuniaria amministrativa** che va da € **27,50** a € **275,00**. La sanzione diviene **doppia** (da € **55,00** a € **550,00**) nel caso in cui la violazione del divieto avvenga in presenza di una **donna in evidente stato di gravidanza** ovvero davanti a **lattanti** o a bambini fino a dodici anni di età.

Per quanto concerne poi i **soggetti** chiamati funzionalmente o istituzionalmente (per legge, regolamento o disposizioni amministrative) a vigilare sul rispetto del divieto di fumo, per effetto della legge n. 311/2004, essi sono soggetti ad una sanzione pecuniaria amministrativa da € **220,00** a € **2.200,00**.

Anche in questo caso vi è un'ipotesi in cui la **violazione è aggravata**: la sanzione, infatti, va da € **330,00** a € **3.300,00** quando gli impianti presenti nel locale in cui il divieto di fumo è stato trasgredito non sono a norma di legge (art. 5, comma 1, lett. b), legge n. 584/1975).

Il *comma 190 della legge n. 311/2004*, a sua volta, prevede che i maggiori proventi derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative debbano confluire in un apposito **Fondo statale destinato specificamente a potenziare gli interventi antifumo**, anche con riguardo agli organi ispettivi e di controllo.

Il *comma 191*, d'altro canto, nel pieno rispetto della distribuzione delle competenze e dei poteri secondo il principio costituzionale delle **autonomie** lascia alla **responsabilità delle Regioni** i proventi dalle sanzioni irrogate mediante contestazioni elevate dagli organi della polizia municipale che permangono nella disponibilità finanziaria di ciascuna regione.

Infine, il trasgressore che si veda irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie su cui interviene l'art. 1, comma 189 della legge n. 311/2004, può procedere (**entro 60 giorni**), a norma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, al **pagamento della sanzione** in misura **ridotta** (€ 55 oppure € 110 se aggravata, pari al doppio del minimo edittale previsto).

Se intende contestare l'addebito, ai sensi dell'art. 18 della medesima legge n. 689/1981, il trasgressore può presentare le **proprie difese** a mezzo di scritti difensivi all'autorità che ha irrogato la sanzione emettendo la contestazione dell'illecito o notificando la violazione: valutando gli scritti difensivi, l'autorità competente può poi procedere all'emissione di una ordinanza di archiviazione o d'ingiunzione annullando o confermando il provvedimento sanzionatorio contestato.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GEMITO"	EDIZIONE 01	REVISIONE 00	PAGINA
LINEE GUIDA APPLICAZIONE LEGGE ANTIFUMO			6 DI 11

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F23

Il modello F23 deve essere utilizzato per il pagamento della sanzione amministrativa prevista per le violazioni alle disposizioni sul divieto di fumo, introdotte dalla legge 16 gennaio 2003 n.03, in base alla Risoluzione Agenzia delle Entrate n.396 del 30.12.2002.

Ogni sede deve essere fornita di modelli F23 da compilare come di seguito indicato:

Campo 1: va indicata la provincia del concessionario presso il quale si esegue il pagamento.

Campo 2: va indicata la banca o la posta, nonché la relativa agenzia o ufficio ai quali si conferisce delega per eseguire il pagamento.

Campo 3: spazio a disposizione dell'ufficio che richiede il pagamento.

Campo 4 e Campo 5: i dati anagrafici devono essere riportati secondo le indicazioni della seguente tabella; il campo 4 deve essere sempre obbligatoriamente compilato e il versante deve, altresì, firmare il modello.

TIPO DI ATTI O DI PAGAMENTI	CAMPO 4 (DATI ANAGRAFICI)	CAMPO 5 (DATI ANAGRAFICI)
atti pubblici o scritture private autenticate	ufficiale rogante (notaio, ecc.)	richiedente (se diverso da quello indicato al Campo 4)
formalità ipotecarie	pubblico ufficiale o autorità emittente	
contratti di locazione o affitto	proprietario	locatario o affittuario (*)
altri atti privati (esclusi i contratti di locazione)	richiedente	altra parte
atti giudiziari	attore	convenuto (se conosciuto)
dichiarazioni di successione	erede che effettua il pagamento	defunto
pagamenti effettuati dal garante	debitore in via principale	garante
altri casi	soggetto tenuto al versamento	eventuale rappresentante legale o negoziale

(*) Nel caso di versamento per la registrazione di più contratti relativi allo stesso proprietario il campo 5 non deve essere compilato.

Campo 6: lo spazio "codice" deve essere obbligatoriamente compilato con il codice dell'ufficio o dell'ente al quale va riferito il versamento (es. codice dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate ovvero se non ancora istituito codice dell'ufficio del Registro per contratti di locazione, atti giudiziari, dichiarazioni di successione e tassa abilitazione ordine professionale; codice dell'ufficio del territorio per formalità ipotecarie e concessioni demaniali; codice dell'ufficio competente a rilevare la violazione nel caso di ravvedimento). L'elenco completo dei codici è disponibile presso il concessionario, la banca o la posta. Lo spazio "subcodice" è a disposizione dell'ufficio o dell'ente richiedente (uffici giudiziari, ASL, INPS, INAIL).

Campo 7: lasciare in bianco.

Campo 8: lasciare in bianco.

Campo 9: indicare "PA".

Campo 10: da compilare da parte del versante nei seguenti casi:

- Atti pubblici e scritture private autenticate: indicare l'anno di stipula e il primo dei numeri di repertorio indicati nell'elenco degli atti da presentare all'ufficio insieme alla distinta di versamento;
- Formalità ipotecarie: indicare l'anno di stipula e il numero di repertorio della prima nota dell'elenco del gruppo di formalità da presentare all'ufficio per la loro esecuzione;
- Contratti di locazione per annualità successive alla prima, cessioni, risoluzioni e proroghe: indicare l'anno di registrazione e gli estremi dell'atto (serie e numero di registrazione separati da una barra);
- Utilizzo di beni dello Stato: indicare nello spazio "anno" quello cui si riferisce il pagamento, nello spazio "numero" la data di inizio e fine del periodo di validità del pagamento nella forma GGMMAAA/GGMMAAA (ad es. per il periodo dal 1 dicembre 1999 al 31 gennaio 2000 occorre scrivere 0112999/3101000);
- Definizione agevolata delle sanzioni: indicare gli estremi dell'atto o provvedimento notificato;
- Ravvedimento: indicare l'anno cui si riferisce la violazione.

Campo 11: i codici tributo vengono scritti dal verbalizzante; lo stesso codice non può essere indicato più volte, per cui i relativi importi vanno sommati.

L'elenco completo dei codici è disponibile presso il concessionario, la banca o la posta.

Campo 12: spazio a disposizione dell'ufficio o ente richiedente per la descrizione del codice tributo.

Campo 13: l'importo deve essere sempre compilato con indicazione delle prime due cifre decimali, arrotondate per eccesso o per difetto al centesimo più vicino. Per cui se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GEMITO"	EDIZIONE 01	REVISIONE 00	PAGINA
LINEE GUIDA APPLICAZIONE LEGGE ANTIFUMO			7 DI 11

effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76). Le prime due cifre decimali vanno indicate anche nell'ipotesi in cui la cifra sia espressa in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).

Si precisa, inoltre, che i commi secondo e terzo dell'art. 51 D.Lgs. 213/98 dispongono in materia di conversione delle sanzioni pecuniarie ed amministrative quanto segue:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.

3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma secondo produce un risultato espresso anche con decimali la cifra è arrotondata eliminando i decimali".

Campo 14: da compilare da parte del versante solo nei seguenti casi: per l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, indicare la sigla automobilistica della provincia in cui ha sede il P.R.A. di iscrizione del veicolo ovvero, per le macchine agricole, della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione; per la sanzione pecuniaria relativa al CSSN utilizzare la codifica indicata nella tabella D. Qualora il solo codice tributo non sia sufficiente ad individuare l'ente destinatario delle somme (ASL, INPS, INAIL, uffici giudiziari, enti a livello comunale), l'ufficio o l'ente richiedente deve compilare anche tale campo con il codice identificativo del suddetto ente destinatario.

Il modello F23 va compilato in triplice copia: una per chi effettua il versamento, una per il concessionario/poste/banche ed una per l'ufficio delle entrate.

<i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GEMITO"</i>	<i>EDIZIONE 01</i>	<i>REVISIONE 00</i>	<i>PAGINA</i>
<i>LINEE GUIDA APPLICAZIONE LEGGE ANTIFUMO</i>			<i>8 DI 11</i>

ALLEGATI

Allegato n.01

*Facsimile lettera obbligatoria a chi esercita la patria potestà
su trasgressore minorenni multato per aver fumato*

Allegato n.02

Facsimile processo verbale di accertamento di illecito amministrativo

Allegato n.03

*Modello F23 (copia per chi effettua il versamento,
per il concessionario/poste/banche e per l'ufficio delle entrate)*

<i>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GEMITO"</i>	<i>EDIZIONE 01</i>	<i>REVISIONE 00</i>	<i>PAGINA</i>
<i>LINEE GUIDA APPLICAZIONE LEGGE ANTIFUMO</i>			<i>9 DI 11</i>

Facsimile lettera obbligatoria a chi esercita la patria potestà
su trasgressore minorenni multato per aver fumato.

(Intestazione ecc.)

Ai Genitori di
.....
(indirizzo)

Oggetto: notifica di sanzione amministrativa per infrazione del divieto di fumo ai sensi della normativa di seguito citata.

Vista l'art.7 comma 1 della Legge n.584/1975 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art.51 della Legge n.3 /2003 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.P.C.M. 14.12.95;
Vista la Legge 689/1981 e in particolare l'art.16;
Viste la CIRCOLARE 28 marzo 2001, n.4 - Ministero Sanità e il Decreto Ministero della Salute -
Circolare 17 dicembre 2004

Il sottoscritto _____ Funzionario Incaricato, ai sensi della normativa sopra citata, di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente, notifica il verbale di sanzione amministrativa da lui stesso redatto nei confronti di _____, nat_ a _____ il _____.

Si precisa che l'importo della sanzione è costituito dall'importo risultante dalla normativa, maggiorato delle spese di spedizione postale della presente notifica.

Le ulteriori notizie di legge sono riportate in calce al verbale stesso.

Pertanto si allegano :

- 1) Verbale di accertamento della sanzione, recante in calce tutte le informazioni di legge;
- 2) Modulo F23, precompilato, per il pagamento della sanzione amministrativa. Tale modulo può essere utilizzato esclusivamente nell'Istituto di Credito indicato nell'intestazione. La sanzione può comunque essere pagata in qualsiasi ufficio postale o banca, chiedendo allo sportello il modulo F23 preintestato e ricopiando il modulo da noi fornito precompilato.

Distinti saluti

Il Funzionario verbalizzante

Per conferma il Dirigente / Datore di Lavoro

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GEMITO"	EDIZIONE 01	REVISIONE 00	PAGINA
LINEE GUIDA APPLICAZIONE LEGGE ANTIFUMO			10 DI 11

Facsimile processo verbale di accertamento di illecito amministrativo

verbale n.

Il alle ore nei locali del, siti in vian. -
(prov.), presso l'Ufficio,
il sottoscritto, funzionari... incaricat... della vigilanza,
accertamento e contestazione delle violazioni al divieto di fumo ha accertato che
il signor nato a (prov. ...)
residente a via n.
ha violato le disposizioni relative al divieto di fumo (Legge 16 gennaio 2003, n.3, art.51) in
quanto

Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

La contestazione non è stata immediatamente contestata per i seguenti motivi:

(trasmettere il verbale sollecitamente al Direttore che provvede alla sua trasmissione a mezzo posta con raccomandata a.r. entro 90 gg,dalla contestazione)

....., lì.....

Il trasgressore

Il verbalizzante

Sanzione amministrativa da Euro 27,50 a Euro 275,00. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni.

A norma dell'art.16 della Legge 20 novembre 1981, n.689, è ammesso, tra il 16° ed il 60° giorno, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima se più conveniente, per la violazione commessa.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T.

presso la Tesoreria provinciale competente per territorio o presso gli uffici postale

tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio.

Autorità competente a ricevere scritti difensivi entro 30 giorni dalla notifica: Prefetto

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. GEMITO"	EDIZIONE 01	REVISIONE 00	PAGINA
LINEE GUIDA APPLICAZIONE LEGGE ANTIFUMO			11 DI 11